



Consiglio Regionale del MOLISE

Legge Regionale del 30 Settembre 1997, n° 18

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Classificazione	13.Formazione professionale, istruzione, assistenza scolastica, edilizia scolastica, università
Legge	Legge Regionale del 30 Settembre 1997, n° 18
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 19 del 01/10/97
Titolo	Finanziamento dell'attivit� del Conservatorio di musica << L. Perosi >> di Campobasso per l'Orchestra
Oggetto	Conservatorio "L.Perosi" - Orchestra - Contributi
Abrogazioni	
Riferimenti	
Vigenza	Vigente

Art. 1

1- La Regione Molise, in conformita' con i suoi compiti istituzionali ed al fine di favorire le iniziative culturali, didattiche, artistiche e occupazionali nel settore musicale, eroga un contributo annuale al Conservatorio di musica << L. Perosi >> di Campobasso.

Art. 2

1- Il contributo, di cui al precedente articolo, e' finalizzato alla costituzione ed all'attivit  dell'Orchestra stabile del Conservatorio, formata da allievi e/o diplomati del Conservatorio di musica << Perosi >>, selezionati da apposita commissione.

2- L'Orchestra, quando ve ne sia necessita', puo' essere integrata da docenti del Conservatorio << Perosi >> o da altri musicisti professionisti, dando priorit  tra essi ai musicisti molisani.

Art. 3

1- E' istituita per la selezione dei componenti dell'Orchestra stabile la Commissione tecnica costituita da:

- a) il Direttore del Conservatorio che la presiede;
- b) due docenti del Conservatorio indicati dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio;
- c) due componenti esperti in materia musicale designati d'intesa tra loro dalle Associazioni musicali, presenti sul territorio regionale, riconosciute a livello nazionale.

2- Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, allargato a tal fine a due rappresentanti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno ed un rappresentante eletto per ciascuna dai rispettivi Consigli Provinciali, approva il

programma annuale dell'Orchestra proposto dal Direttore del Conservatorio, d'intesa con il Direttore dell'Orchestra, se diverso da lui, e con la Commissione tecnica.

3- Ai componenti della Commissione tecnica ed ai rappresentanti del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali che partecipano alle sedute degli organismi di cui al comma precedente, spetta un gettone di presenza pari a quello stabilito per i membri del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ed il rimborso delle spese di viaggio, se dovute.

4- La direzione dell'Orchestra e' affidata dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, integrato come all'articolo 2 comma 2, al Direttore del Conservatorio, se in possesso di requisiti.

Nel caso il Direttore del Conservatorio non sia, in possesso dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione, integrato come all'articolo 2 comma 2, sentita la Commissione tecnica, nomina uno dei docenti del << Perosi >>, in possesso di titoli o, in mancanza di questi, un professionista esterno.

Art. 4

1- L'intervento della Regione e' volto a favorire, attraverso l'attivita' dell'Orchestra, la realizzazione di concerti e manifestazioni musicali itineranti nel territorio molisano, nonche' incontri musicali aperti al contributo ed allo scambio culturale con altre formazioni orchestrali analoghe.

2- A chiusura di ogni esercizio annuale, il Conservatorio << Perosi >> invia alla Giunta Regionale una dettagliata relazione sul programma realizzato ed il rendiconto analitico delle spese sostenute.

3- La somma eventualmente non spesa e' riportata tra i residui attivi dell'ente assegnatario ed e' detratta dall'ammontare del contributo regionale dell'anno successivo.

Art. 5

1- Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 nella rubrica IV - Settore I - viene iscritto il seguente nuovo capitolo: << Cap. n. 15700 - Contributo per il finanziamento dell'attivita' del conservatorio di musica << L. Perosi >> di Campobasso >> - con una dotazione di competenza e di cassa di L. 200.000.000, con prelievo di pari importo dal Capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997: << Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (Spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo)>>. Per gli esercizi successivi gli oneri relativi all'attuazione della presente legge saranno finanziati con la stessa legge approvativa del bilancio>>.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.